

mento? E se i tempi fossero peggiori? E se il Parlamento non fosse a quell'epoca convocato? Pensiamoci seriamente.

Al contrario, se volgeranno tempi più pacati degli attuali, se la legge eccezionale non sarà più necessaria, ne sarà facile l'abrogazione con un articolo di legge. *(Interruzioni d'impazienza)*

Per questi motivi propongo la soppressione di questo articolo; ma non sarà necessario di porre ai voti la mia proposta, giacchè coloro cui le ragioni da me esposte avranno persuaso, e non saranno molti per certo, voteranno contro l'articolo quando sarà posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 11 così concepito:

« La presente legge avrà effetto pel corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione. »

Chi l'approva, si alzi.

*(La Camera approva.)*

L'intero disegno di legge è ora così concepito:

« Art. 1. Sarà in facoltà del comandante del corpo o distaccamento di dichiarare disertore il sott'ufficiale, caporale o soldato, qualora non abbia risposto ad una chiamata. »

« Art. 2. La pena della reclusione militare stabilita dall'articolo 130 del Codice penale militare per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni, secondo le circostanze. »

« Nei casi previsti dall'articolo 13 dello stesso Codice, essa sarà estensibile a tre anni. »

« La diserzione all'estero, di cui è parola nell'articolo 142 del Codice penale militare, sarà punita coll'aumento di uno a due gradi, a seconda dei casi e delle circostanze. »

« Art. 3. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, o, in difetto di limiti, alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento, sarà punito col secondo grado del carcere militare. »

« Gli articoli 31, 32, 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione. »

« Art. 4. Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto. »

Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena, coll'aumento da uno a tre gradi. »

« Art. 5. Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione. »

« Qualora la provocazione o il consiglio a disertare provenga da pubblici funzionari sia civili che militari, la pena come sopra stabilita per i colpevoli di provocazione o consiglio sarà aumentata di un grado; e di due gradi nel caso che tali funzionari abbiano commesso la provocazione o dato il consiglio con abuso di autorità. »

« Qualora la provocazione od il consiglio provenga da

ministri dei culti, la pena stabilita per la diserzione sarà sempre aumentata di due gradi. »

« In tutti i casi preveduti dal presente articolo le pene dovranno rispettivamente aumentarsi da uno a due gradi, quando la provocazione od il consiglio comprenda tre o più militari. »

« L'alineia dell'articolo 145 del Codice penale militare sarà applicata anche alle persone non militari che avranno provocato o consigliato ad un reato di diserzione. »

« Art. 6. Chiunque in qualsiasi altro modo concorra ad un reato di diserzione soggiacerà alle pene stabilite pel disertore, che, secondo le circostanze, potranno essere diminuite da uno a tre gradi. »

« Qualora però tale concorso sia prestato ad una diserzione che comprenda tre o più militari, come pure quando sia prestato da funzionari sia civili che militari o da ministri dei culti, saranno, a seconda dei casi, rispettivamente applicate le pene stabilite nell'articolo precedente, le quali potranno pure essere diminuite da uno a tre gradi, secondo le circostanze. »

« Art. 7. In ciascuno dei casi contemplati nei due precedenti articoli la pena sarà sempre diminuita di un grado se la provocazione od il consiglio non furono susseguiti da effetto. »

Art. 8. La disposizione dell'articolo 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte applicabile anche in tempo di pace. »

« Qualora l'assistenza o l'alloggio od il ricovero siano prestati scientemente e di libera volontà ad un numero di militari non minore di tre, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni. »

« Art. 9. Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano provocato, consigliato, o in qualunque altro modo concorso ad un reato di diserzione, ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori. »

« Art. 10. Sono sospese quelle disposizioni del Codice penale militare che sono contrarie alla presente legge. »

« Art. 11. La presente legge avrà effetto pel corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione. »

Si passerà alla votazione segreta sulla legge.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare per rivolgere una domanda alla Presidenza.

**SINEO.** Domando alla Presidenza se le sia stato notificato l'esito del ballottaggio che ha avuto luogo sin dal giorno 22 dello scorso giugno nel collegio elettorale di Corleto.

Lettere private giunte a Torino da quattro giorni annunziarono essersi in quel collegio proclamato a deputato l'onorevole avvocato Campanella. *(Conversazioni)*

Dal giorno della elezione, e così sino dal 22 dello scorso giugno, l'onorevole Campanella ha la qualità di deputato ed è posto conseguentemente sotto l'egida della immunità parlamentare.

Secondo la lettera e lo spirito dello Statuto, e secondo